



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORD. N. 47/12

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA NUOVA AREA A PARCHEGGIO DELLA STAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che il Borgo dei Cappuccini ha organizzato per il periodo dal 6 al 15 luglio 2012 lo svolgimento della manifestazione annuale del borgo;

Considerato che la manifestazione interesserà l'area posteggio della Stazione;

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta ed il transito nell'area interessata dall'evento;

Preso atto che per consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture la piazza potrà essere occupata dalle ore 14 del 3 luglio alle ore 20 del 16 luglio 2012 compreso;

Sentito l'Ufficio Tecnico;

Visto l'art. 107 comma 3 del T.U. 267/00;

Visti gli art. 5, 6 e 7 del "Codice della Strada" D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16/12/92 n. 495;

ORDINA

Che dalle ore 14,00 del 3 luglio 2012 alle ore 20,00 del 16 luglio 2012 compreso, sia vietata la sosta ed il transito nell'area posteggio della stazione nelle parti interessate dall'evento, come da segnaletica mobile apposta in loco.

Dovrà essere consentito l'accesso all'area Camper;

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA 01.07.2012

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it